



# Tribunale Civile e Penale di Trento

## SEZIONE FALLIMENTARE

N. 40/2014 C.P.

### IL TRIBUNALE

rimunito in Camera di Consiglio composto da:

Dr. A. MANFIOVANI  
Dr. M. ALFANASIO  
Dr. A. DE TOMMASO

PRESIDENTE  
GIUDICE rel.  
GIUDICE

Con provvedimento in data 29 gennaio 2015 questo Tribunale, rilevato che dalle osservazioni del Commissario Giudiziale alla relazione informativa depositata dalla società, nonché dall'istanza di proroga del termine previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall. presentata dalla stessa, emergeva che la società aveva effettuato numerosissimi pagamenti di crediti sorti prima della presentazione della domanda di concordato con riserva, fissava udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 6, e 173 l. fall.

I predetti pagamenti venivano indicati dalla società, dapprima negli atti in precedenza citati e poi nel piano depositato nelle more fra la presentazione dell'istanza di proroga e l'udienza, nel complessivo importo di circa 90 mila euro, mentre il Commissario li aveva quantificati in € 117.944,67. A questa cifra, già di per sé esorbitante a fronte di una domanda prenotativa in cui si dava atto della revenue stipula di un contratto d'affitto d'azienda, ed in cui quindi non era ragionevole attendersi flussi di cassa propri di un'impresa operativa, si aggiunge quella degli ulteriori pagamenti effettuati dalla società nel periodo successivo, sino all'udienza fissata per la comparizione innanzi al Giudice Relatore, per un totale complessivo sino alla data del 18 febbraio 2015 pari ad € 554.067,52 - cfr. l'elenco depositato dalla società in udienza.

Orbene, va innanzitutto ribadito quanto già osservato nel provvedimento del 29 gennaio 2015, a sia che il divieto di pagamento, in costanza di procedura concorsuale di crediti concorsuali, pur non espressamente sancito, è da sempre pacificamente ritenuto insito nel sistema: esso costituisce, infatti, un precipitato del principio della *par condicio creditorum*, oltre che della segregazione del patrimonio del debitore conseguente alla presentazione della domanda di concordato, prevista a tutela della massa dei creditori ed in vista della loro soddisfazione: si è così in particolar modo osservato che il divieto di instaurazione e prosecuzione di procedure esecutive, previsto dall'art. 168 l. fall., ha come suo logico corollario quello del pagamento spontaneo da parte del debitore, che, al pari ed anzi più facilmente della procedura espropriativa, finirebbe col frustrare le finalità che il legislatore ha inteso perseguire nel sancire il divieto: le considerazioni svolte valgono, inoltre, non soltanto per il concordato ordinario, così definito per distinguerlo dal concordato con riserva, ma anche riguardo a

quest'ultimo – come del resto chiarito dal legislatore del 2013 con l'aggiunta, al comma 6° dell'art. 161, di un ulteriore periodo, che prevede appunto l'instaurazione della procedura disciplinata dall'art. 173 ove venga accertata una delle condotte previste da tale articolo – immutate sono, infatti, le ragioni che ne costituiscono il fondamento, e, del resto, l'ombrello protettivo previsto dall'art. 168 l. fall. è in questo caso destinato ad aprirsi all'atto stesso della pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese (cfr. i commi 5° e 6° dell'art. 161) e a sua volta, il comma 7° del medesimo articolo prevede che, nel periodo che va dal deposito del ricorso alla pronuncia del decreto di ammissione al concordato preventivo, il proponente può compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ma sottopone i secondi alla autorizzazione del tribunale.

A giustificazione dei pagamenti effettuati la debitrice deduce, in primo luogo, che la maggior parte di quelli eseguiti sino al 31 ottobre 2014 si riferisce a crediti destinati comunque a trovare integrale ristoro nell'ambito della procedura, in quanto crediti prededucibili ovvero privilegiati.

Per quel che concerne i crediti prededucibili, la società non chiarisce, invece, se si tratta di crediti sorti per effetto del compimento di atti di ordinaria amministrazione nel corso della procedura, ma, se anche così fosse, rimangono tutti gli altri pagamenti, di importo di gran lunga superiore a quelli che potrebbero essere ricondotti al disposto dell'art. 161, comma 7°, l. fall.

Fra essi, rientrano nel divieto desumibile dall'art. 168 l. fall., anche i pagamenti di crediti privilegiati, atteso che la previsione del loro integrale soddisfacimento nella proposta concordataria non esclude che il pagamento ne debba avvenire nei tempi, modi e forme previste dalla legge fallimentare, e quindi solo successivamente all'omologa del concordato, all'esito dell'attività di liquidazione ed in base ai piani di riparto predisposti nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Lo ordine ai pagamenti di crediti privilegiati, la società afferma che essi sono stati dettati da ragioni d'urgenza per preservare il valore d'impresa.

Senonché, tale affermazione, di per sé generica, assume una qualche concretezza solo con riferimento all'asserita necessità di ultimare i lavori di due cantieri, ma solo una parte dei pagamenti inclusi nell'elenco depositato dalla società in udienza reca tale specificazione (tra essi compaiono, fra l'altro, crediti per "fatture vecchie o molto vecchie", o per "visite mediche vecchie"), e, oltre tutto, la legge fallimentare prevede e disciplina lo strumento che consente di far fronte ad esigenze del genere di quelle evidenziate dalla società: la richiesta di autorizzazione al pagamento ex art. 182 *quinquies*, comma 4°, l. fall., che deve essere però corredata da attestazione di professionista munito dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3°, lett. d), l. fall. in ordine alla essenzialità delle prestazioni del cui pagamento si tratta alla prosecuzione dell'attività di impresa ed alla loro funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

Nella specie, invece, non solo manca una attestazione di siffatta natura, ma appare difettare il presupposto applicativo della disposizione citata, come si è in precedenza accennato, con contratto stipulato il 18 novembre 2014 – *id est* lo stesso giorno di presentazione della domanda di concordato con riserva – Silvestri Marco ha affittato un ramo d'azienda all'impresa individuale Silvestri Monica, subentrata in tutti i rapporti di lavoro subordinato già in essere con la debitrice, sì che per un verso non è dato capire come quest'ultima abbia potuto ultimare i lavori nei cantieri di [redacted] e di [redacted] mentre per altro verso il pagamento di crediti pregressi appare diretto a favorire un soggetto terzo evidentemente sprovvisto delle risorse e della credibilità presso i fornitori necessarie per l'esercizio dell'attività di

impresa e che nemmeno si è impegnato all'acquisto dell'azienda o di un suo ramo (l'offerta di acquisto proviene da altro soggetto ancora, la [redacted] S.r.l. e ne l'impresa individuale [redacted] né la [redacted] S.r.l. hanno d'altro canto offerto garanzia alcuna in ordine all'adempimento degli impegni assunti).

Infine, in sede di udienza [redacted] socio e legale rappresentante della società in concordato, ha proposto di accollarsi debiti della società verso fornitori per circa € 500.000,00 nonché il T.C. dei dipendenti per circa € 65.000,00, di rinviare all'azione di regresso conseguente alla (futura) vendita in sede di esecuzione immobiliare di beni di proprietà dei signori [redacted] e di prestare fidejussione bancaria per la differenza, a copertura dell'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati; si tratta però di modalità del tutto aleatorie, che non assicurano un pronto e sicuro ripristino della provvista impiegata per i pagamenti vietati, e con esso quello dell'integrità del patrimonio sociale, mentre per altro verso il comportamento sin qui tenuto dalla debitrice, concretizzato in una reiterata violazione delle regole procedurali e della *par condicio creditorum*, rende concreto il pericolo che, nelle more dell'eventuale concretizzarsi di quella proposta, si possa verificare un'ulteriore erosione di quell'integrità. Per l'effetto, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva presentata da [redacted] S.r.l.

Sull'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta dalla Cassa Rurale di [redacted] occorre provvedere con separato provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità della domanda di concordato con riserva proposta da [redacted] S.r.l.  
si comunicò

Così deciso in Trento, li 19 febbraio 2015.

Il GIUDICE rel.  
Dr. Monica Atanasio

Il PRESIDENTE  
Dr. Anna Mantovani

TRIBUNALE DI TRENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 23 FEB 2015